

COMUNE DI BUSSOLENO

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

APPROVATO

CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 30-03-2009

Proposto con atto di Giunta comunale n. 15 del 12-03-2009

MODIFICATO con

- ❑ Delibera C.C. n. 15 del 17/03/2010
- ❑ Delibera C.C. n. 20 del 07/04/2011

INDICE

TITOLO I – Istituzione ed elementi della tassa

- Art. 1.** Istituzione della tassa
- Art. 2.** Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3.** Presupposto della tassa
- Art. 4.** Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5.** Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II – Tariffe e determinazione della tassa

- Art. 6.** Gettito complessivo della tassa
- Art. 7.** Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione
- Art. 8.** Locali ed aree tassabili
- Art. 9.** Locali ed aree non tassabili
- Art. 10.** Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- Art. 11.** Tariffe per particolari condizioni d'uso e sconti
- Art. 12.** Agevolazioni e riduzioni
- Art. 13.** Modalità d'applicazione delle riduzioni
- Art. 14.** Classificazione dei locali ed aree
- Art. 15.** Tassa giornaliera

TITOLO III – Denunce – Accertamento – Riscossione

- Art. 18.** Denunce
- Art. 19.** Accertamento e controllo
- Art. 20.** Riscossione
- Art. 21.** Rimborsi
- Art. 22.** Sanzioni
- Art. 23.** Contenzioso

TITOLO IV – Disposizioni finali

- Art. 24.** Disposizioni transitorie
- Art. 25.** Abrogazioni
- Art. 26.** Norme di rinvio

TITOLO I

Istituzioni ed elementi della tassa

Art. 1

Istituzione della tassa

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni del Comune in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modifiche e integrazioni legislative.

Il gettito complessivo della tassa, il costo complessivo del servizio cui viene rapportata e le modalità di determinazione del costo medesimo sono stabiliti secondo le previsioni dell'art. 61 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e smi.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. **Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati.** Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta nelle seguenti misure:

- **In misura pari al 20% della tariffa se detta distanza supera i 500 metri e fino a 1000 metri;**
- **In misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori a 1.000 metri;**

La medesima riduzione si applica alle utenze in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione della prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relativa alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

La disciplina della riduzione della tariffa dettata dal presente articolo è strettamente collegata alle modalità di effettuazione del servizio reso attraverso il prelievo a mezzo cassonetti o isole di prossimità dislocati sul territorio comunale. La stessa deve intendersi automaticamente abrogata nel momento in cui il Comune dovesse realizzare, anche in quelle zone il prelievo dei rifiuti con modalità diverse tese alla minimizzazione dell'impatto ambientale del tipo "differenziata con raccolta porta a porta" o similari.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di

mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto di sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Il contribuente iscritto a ruolo ed il proprio nucleo familiare, autorizzato a conferire i rifiuti nelle isole ecologiche chiuse o automatizzate, saranno dotati di apposita chiave o tessera per l'apertura dei cassonetti, fornita dal gestore del servizio.

Al momento del trasferimento in altro fabbricato, che comporti la cessazione del diritto di usare i cassonetti relativi alle isole ecologiche chiuse o automatizzate, si dovranno restituire le chiavi o la tessera all'ufficio LL.PP. del Comune.

La mancata restituzione o lo smarrimento delle chiavi o della tessera comporterà il pagamento del costo delle stesse, e potranno essere riscossi tramite l'apposito ruolo della tassa.

Art. 3 **Presupposto della tassa**

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa, è effettuato in base al citato D.Lgs. 507/93;

In particolare la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 4 **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili, con vincolo di solidarietà tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Per gli immobili di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore di attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.

Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Gettito complessivo della tassa

Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettate a tassa, sono determinate con deliberazione del competente organo comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo d'esercizio del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2, 3 e 3/bis, e art. 67, comma 3, del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

Art. 7

Natura della Tassa, Tariffe e Parametri di commisurazione

La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, qualora siano attuate modalità differenziate di raccolta e siano oggettivamente rilevabili le differenze di costo.

Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, applicando i criteri e parametri dell'allegato A) al presente Regolamento.

Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono. Per quanto riguarda la superficie complessiva tassabile, le frazioni di metro quadro fino a 0,50 non si considerano, quelle superiori sono arrotondate per eccesso al metro quadrato.

Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale prevista dall'art. 1, comma 340, della Legge 30.12.2004, n. 311. (D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138).

Art. 8 **Locali ed aree tassabili**

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso fatta eccezione per quelle di cui ai successivi artt. 9 e 10, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.

Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (corridoi, ingressi anticamera, ripostigli, bagni ecc.) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (ad esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni ecc.).

Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali principali, secondari ed accessori, destinati all'esercizio dell'attività.

Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica e professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 9 **Locali ed aree non tassabili**

Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al precedente comma, i seguenti locali:

Utenze domestiche:

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a mq. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del c.c., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio dei portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie alle case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

Utenze non domestiche:

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) silos e simili dove non si ha, di regola, presenza umana;
- Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- I locali e le aree destinate ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune o a servizi pubblici alle cui spese di funzionamento è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
- Edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso (cori, sacrestie, cantorie e simili);
- I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali (riguardanti organi di Stati esteri);

La non tassabilità delle superfici dove si formano rifiuti speciali e pericolosi, viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento per i servizi di smaltimento rifiuti.

Art. 10
Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

Ai fini della tassazione della superficie in misura ridotta, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette alla riduzione della superficie complessiva in applicazione del tributo, nelle sotto indicate percentuali:

Attività	Percentuale di detassazione
Autocarrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti	50%
Lavanderie a secco	35%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie, ceramisti	25%
Attività artigianali e manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione di metalli e non metalli (es. falegnamerie, carpenterie ecc.)	20%
Laboratori analisi, radiologici, fotografici, studi dentistici, odontotecnici e medici	15%
Pelletterie, pelliccerie e lavorazioni di prodotti simili	40%
Produzione,allestimenti insegne, autolavaggi, autorimesse, distributori carburante	10%
Fonderie, galvanotecnici	50%
Cementifici	30%
Macellerie e laboratori industriali per lavorazioni alimentari	35%

Per qualsiasi riferimento ad altra attività non prevista dal precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

La riduzione di cui al precedente comma 1, viene accordata solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali e/o pericolosi non assimilabili (a norma di legge), entro il 20 gennaio di ogni anno.

Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:

- le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
- le aree scoperte adibite a verde.

Art. 11
Tariffe per particolari condizioni d'uso e sconti

La tariffa unitaria della tassa si applica in misura ridotta nei seguenti casi:

- abitazioni adibite a dimora abituale con unico occupante:
 - residente nel Comune di Bussoleno e conduttore di un alloggio di superficie non superiore a 100 metri quadrati – riduzione del 25%;

- pensionato, residente nel Comune di Bussoleno senza limiti di superficie, anche nel caso in cui a formare il nucleo familiare concorra personale addetto all'assistenza domestica o personale, limitatamente ad una sola unità, subordinatamente all'esibizione del contratto di lavoro, permesso di soggiorno o quanto altro utile a dimostrare lo scopo della permanenza nel nucleo familiare della persona inizialmente sola – riduzione del 25%;

Si precisa che, se non tutti i familiari hanno la residenza anagrafica in suddetto appartamento si presume che si tratti di una seconda casa; pertanto la riduzione non potrà essere applicata.

Ai fini di quanto su esposto, la riduzione si applica esclusivamente nel caso in cui la residenza sia riferita ad abitazione principale. L'abitazione principale è quella in cui dimorano abitualmente sia il contribuente, sia i suoi familiari e il concetto di "residenza familiare" è desumibile dal primo comma dell'art. 144 del codice civile (sostituito dall'art. 26 legge 13/05/1975 n. 151) che testualmente recita " i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. ... (omissis)

Tutto ciò salvo che tale presunzione sia superata dalla prova che lo spostamento della propria residenza sia stata causata dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza.

Il presente articolo nulla obietta sulla richiesta e relativa concessione della residenza anagrafica di un soggetto.

Requisito però per considerare un immobile abitazione principale è la residenza dell'intero nucleo familiare.

Nel caso specifico di coniugi senza altri familiari, ai sensi del succitato articolo del codice civile devono espressamente dichiarare l'appartamento della famiglia.

- persone stabilmente domiciliate presso case di cura, ricoveri per anziani e strutture analoghe, sempre che i locali ove mantengono la residenza restino, per tale motivo non occupati – riduzione del 25%;

Le riduzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto.

- le aree coperte, che costituiscono pertinenza degli immobili, di categoria catastale C) assoggettabili alla tassa (es. cantina, garage, solai, ecc.), beneficiano di una riduzione del 20%.

Si applica una riduzione della tassa per l'ammontare di 20,00 Euro, per gli utenti che attestino con apposito modulo di "autocertificazione compostaggio domestico" ai sensi del DPR 445/2000, resa con i tempi e con le modalità risultanti da appositi avvisi e/o altre forme di comunicazione, di utilizzare il biocomposter o lettiera (cosiddetta "tampa" secondo gli usi agricoli), alimentata con idonei rifiuti derivanti dall'unità immobiliare posseduta e nel contempo dichiarino di rinunciare all'utilizzo della raccolta "porta a porta" dell'organico. In caso di controllo effettuato da personale autorizzato dal Comune che accerti il mancato smaltimento dell'organico tramite compostaggio, verrà revocato il beneficio per l'anno in corso e i successivi.

Art. 12 **Agevolazioni e riduzioni**

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, per gli utenti in particolari condizioni economiche disagiate, sono previste le seguenti agevolazioni sociali:

sono esenti:

- i locali abitativi occupati da soggetti passivi del tributo in condizioni di particolare indigenza che usufruiscono di contributi assistenziali continuativi da parte del CON.I.S.A., limitatamente all'anno o frazione di anno nel corso del quale ne abbiano diritto, dietro certificazione del predetto soggetto gestore o accertata dal servizio assistenza del Comune;
- i locali abitativi di superficie tassabile non superiore a 50 mq., utilizzate da persone di età superiore ai 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore ai 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;

hanno le seguenti riduzioni:

- i locali adibiti a civile abitazione dei nuclei familiari la cui certificazione ISEE rientri nelle fasce di cui all'art. 7 del vigente "regolamento sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate"
- i locali adibiti a civile abitazione dei nuclei familiari, con reddito ISEE inferiore a €. 15.000,00, in cui sia presente una persona disabile che presenta connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, beneficiano di una riduzione del 50% della tassa;

Per ottenere l'applicazione delle suddette agevolazioni e riduzioni, gli interessati devono obbligatoriamente presentare domanda corredata da idonea documentazione – per ogni anno d'imposta nel quale si verifica tale condizione – (certificazione ISEE e/o certificazione ai sensi art. 3, comma 3, L.104/92).

Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 13

modalità d'applicazione delle riduzioni

Le riduzioni di superficie o tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, ed hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione della stessa. Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, l'eventuale presupposto che permetta l'applicazione di tariffa ridotta ovvero il venir meno delle condizioni di applicazione di tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a partire dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, e sono inoltre applicabili le sanzioni previste dalla legge per omessa denuncia di variazione.

Le agevolazioni/riduzioni non sono cumulabili relativamente alle condizioni reddituali, restano quindi a parte e cumulabili con quelle per reddito le: riduzioni unico occupante – agevolazioni compostaggio domestico – distanza dal cassonetto nonché la riduzione per le pertinenze.

Art. 14
Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2 del D. Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificate nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

Categoria A

- 1 – abitazioni private
- 2 – attività ricettivo alberghiere
- 3 – collegi, case di vacanze, convivenze, case di riposo.

Categoria B

- 1 – attività commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
- 2 – aree ricreativo turistiche, quali campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento;

Categoria C

- 1 – musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose;
- 2 – scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
- 3 – sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre;
- 4 – autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.

Categoria D

- 1 – attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle categorie B, E ed F;
- 2 – circoli sportivi e ricreativi.

Categoria E

- 1 – attività di produzione artigianale o industriale
- 2 – attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili, sia in locali che in aree scoperte;
- 3 – attività artigianali di servizio.

Categoria F

- 1 – pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service e simili; mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie;
- 2 – attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, sia in locali che in aree scoperte.

Categoria G

- 1 – Banchi di mercato generi alimentari e dehors;
- 2 – Banchi di mercato generi non alimentari e fiori.

Per i locali o le aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce analogicamente più rispondente.

Art. 15 **Tassa giornaliera**

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

E' **temporaneo** l'uso inferiore a **183 giorni** di un anno solare anche se ricorrente.

La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti), divisa per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/93 e smi; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

E' prevista l'esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 16 **Denunce**

I soggetti passivi di cui all'art. 4 del presente regolamento, hanno l'obbligo di presentare all'inizio della conduzione dei locali o delle aree o comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo, la denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e conformi alla legge, messi a disposizione c/o l'Ufficio Tributi. A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'art. 2 della L. 24.12.1954, n. 128. Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad

uffici comunali (commercio, edilizia, sportello unico, ecc) in osservanza a disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

Qualora non intervengano variazioni, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa, ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, i dati catastali, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione o detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

per le persone fisiche: cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione

soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata copia con ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 17 **Accertamento e controllo**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. 507/93 e dall'art. 1, commi 161-162 della Legge 296/2006.

Il Comune assicura l'esatta osservanza dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 nonché di quanto previsto dal vigente Regolamento delle Entrate Tributarie inerenti al diritto di interpello del contribuente.

Se in sede di controllo incrociato con i dati catastali o in seguito a sopralluogo effettuato dall'incaricato comunale, risulta che la superficie imponibile è superiore del 10% della superficie dichiarata dal contribuente, l'ufficio provvede all'emissione dell'avviso di accertamento comprensivo di sanzioni e interessi.

Se in sede di controllo incrociato con i dati catastali o in seguito a sopralluogo effettuato dall'incaricato comunale, risulta che la superficie imponibile è inferiore del 10% della superficie dichiarata dal contribuente, l'ufficio provvede al rimborso della tassa pagata dal contribuente per gli anni pregressi.

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/93:

- rivolgere al contribuente **motivato invito ad esibire o trasmettere** atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, previo avviso da comunicare almeno 5 (cinque) giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- **utilizzare atti legittimamente acquisiti** ai fini di altro tributo;

- **richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici** anche economici, in esenzione di spese e tributi, dati e notizie rilevati nei confronti dei singoli contribuenti.

Ai sensi del D.Lgs. 473 del 18.12.1997, art. 14, comma 4, e del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie, i soggetti obbligati hanno la possibilità di definire in via agevolata la controversia con l'adesione all'accertamento entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'**accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici** con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 18 **Riscossione**

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/93.

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con l'arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Responsabile del tributo può concedere la rateizzazione del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati, ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento delle entrate tributarie comunali.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in una unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 19 **Rimborsi**

Nel caso di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria provinciale o dal provvedimento di

annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.

Il discarico o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassate, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20 **Sanzioni**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 21 **Contenzioso**

Il contenzioso relativo alla tassa è regolato dal D.Lgs. 546 del 31.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai regolamenti comunali vigenti in materia.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 **Disposizioni transitorie**

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione in riferimento a quanto previsto dall'art. 238 comma 11 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e smi e sino all'entrata in vigore del sistema tariffario e normativo previsto in tale articolo.

Art. 23
Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel nuovo testo coordinato e modificato, ovvero dall'1.1.2009, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e in particolare, il testo approvato con delibera di C.C. n. 44 del 11.07.1994 e smi.

Art. 24
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, la legge n. 296/2006 e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato A) al regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.

Parametrazione delle tariffe

I dati di supporto alla determinazione delle tariffe sono ricavati da rilevazioni di dati in possesso dell'Amministrazione (costo di smaltimento, metri quadrati attribuibili alle diverse categorie) ovvero, per la produzione media di rifiuti per le varie categorie si fa riferimento a stime desunte da dati medi ufficiali, emanati dalla Regione, dalla Provincia o, in mancanza, desunti da tabelle e dati ufficiali di altri Comuni statisticamente significativi.

Per quanto concerne l'indice di qualità specifica (cioè il costo di smaltimento di rifiuti riferibili a una determinata categoria) si presume che i costi di smaltimento per Kg siano uguali per le varie categorie, poiché, pur in presenza di sistemi di raccolta differenziata, non è al momento disponibile un metodo di raccordo con la tariffa e sufficienti dati statistici consolidati.

IL PARAMETRO PER DETERMINARE LA TASSA SPECIFICA (Ts) SARA' DATO DALLA SEGUENTE FORMULA:

Costo medio generale netto = Cmg

Indice di produttività specifica (non considerato per le ragioni espone)

Ts = Cmg x Ips

Per facilitare il calcolo Ips sarà reso pari a 1 per l'indice di propensione più basso, cui saranno in proporzione rapportati quelli delle rimanenti categorie.

Tali dati saranno inseriti nel seguente schema di calcolo:

$$\text{Cmg} = \frac{\text{Costo complessivo netto per anno di competenza, dedotto quello relativo alle aree non tassabili di competenza comunale}}{\text{Superficie complessiva imponibile nota (dedotte aree non tassabili ed esenzioni ed attenuazioni)}}$$

Produttività specifica per unità di superficie (mq.) per ogni categoria

Ips =

Produzione media generale di tutte le categorie per unità di superficie